



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 74 / 2017 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OP-17027/5-2017/15886

CUP F97H17001160004

OGGETTO: Cod.opera 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali.
Modifica del capitolato di gara.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giunta n. 466 dd. 28.09.2017 immediatamente esecutiva è stato approvato il progetto di accordo quadro "Codice opera 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali" e con determinazione dirigenziale n. 2469 esecutiva il 17.10.2017 è stato disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto e alla realizzazione degli interventi previsti ricorrendo ad una procedura negoziata sulla base del criterio del prezzo più basso;

considerato che è emerso che la previsione contenuta all'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto avente ad oggetto gli oneri della guardiania del cantiere a carico dell'appaltatore che così recita testualmente:

"La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46"

se intesa nella sua formulazione letterale comporterebbe la necessità di una presenza continuativa h 24 di personale in possesso della qualifica di guardia particolare giurata con un rilevante costo economico posto in carico all'impresa concorrente;

considerato che il testo letterale dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646 è il seguente:
"L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve

essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione”

rilevato che tale norma prevede come solo eventuale la custodia da parte di personale con la qualifica di guardia particolare giurata e non richiede un obbligo di presenza continuativa in cantiere da parte del medesimo;

ricordato altresì che tale attività di sorveglianza è ricompresa all'interno dei più generali obblighi di custodia del cantiere e di buona conservazione delle opere che, in base ai principi civilistici, rimane nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

visto che nell'intenzione della stazione appaltante non era richiesta l'effettiva presenza continuativa di personale con la suddetta specifica qualifica, ma che il contenuto letterale dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto, con l'utilizzo di tale espressione, potrebbe giustificare l'interpretazione in tal senso;

ritenuto quindi necessario provvedere alla sostituzione dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto, come sopra riportato, con la seguente formulazione:

“La custodia dell'area di cantiere e la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente qui riportate, alla sostituzione dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto attualmente così formulato:

“La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46”

con il seguente testo:

“La custodia dell'area di cantiere e la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto

della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 14/11/2017 15:20:00

IMPRONTA: 56FB03DB113601E636DEDB642DA500AFF19427C746AA840A8988772C4CA6F0F2
F19427C746AA840A8988772C4CA6F0F2C88E6761F10397B8003C3E6D4697CB52
C88E6761F10397B8003C3E6D4697CB523CF11437E9086AD16EE682DEF25A76C9
3CF11437E9086AD16EE682DEF25A76C9DD848D5EBFCB7A29E046F0B9E33F7B93